

GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

1. — 28-4-1925 — Spadafora c. N. G. I.

Reiezione per malattia venerea. — Pretesa immoralità dell'oggetto del contratto.

Se l'emigrante è respinto perchè trovato affetto da malattia, il vettore è responsabile, qualora la malattia — qualunque ne sia la natura — esistesse al momento della conclusione del contratto e fosse accertabile con l'ordinaria diligenza del buon commerciante. La natura della malattia non influisce sulla validità del contratto di trasporto.

L'emigrante Spadafora fu respinto allo sbarco, perchè fu trovato affetto da gonorrea. Produsse reclamo per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla reiezione, ma il primo Giudice rigettò l'istanza, «per motivi di moralità», senza indicare in che consistesse la immoralità e quale la sua influenza nel campo giuridico.

La Commissione Centrale precisò bene il concetto d'immoralità in rapporto alla controversia, con questo ragionamento:

«La stessa Compagnia, per ottenere il rigetto del reclamo, fa proprie le ragioni del primo Giudice, il quale accenna all'immoralità della malattia, come quella che non potesse essere fonte di risarcimento di danni. Ma gli alligati motivi di immoralità sono estranei alla controversia, poichè l'immoralità, se pur sussiste, non investe nè la causa, nè l'oggetto, né alcuno degli altri elementi essenziali del negozio giuridico, il quale è perfettamente valido o che le parti, che lo pongono in essere, sieno sane di corpo, o che sieno ammalate, sia pure di malattia ripugnante. La validità del negozio prescinde dalle condizioni subbietive delle parti, ammenochè queste non versino in condizioni tali da non avere la possibilità di esprimere un consenso valido.

Il contratto di trasporto, adunque che si conchiude tra il vettore da un lato e l'emigrante dall'altro lato, è valido così come

sarebbe valido qualsiasi altro negozio giuridico: soltanto che nel contratto di trasporto emigratorio si ha che il vettore, prima di concluderlo, deve accertare le condizioni fisiche dell'emigrante, non ai fini della validità del negozio, ma in funzione dell'obbligo che egli ha, per legge, di esaminare se quelle condizioni sieno tali da consentire l'ammissione nel paese straniero.

Ciò avviene per l'emigrante malato di malattia venerea, come per l'emigrante malato di cuore: entrambi, di fronte alla legge, conservano la medesima personalità, la medesima autonomia, la medesima libertà di contrattare. Ad essi la legge nostra non fa divieto di emigrare, ma è la legge americana che fa divieto di sbarcare negli Stati Uniti, e quindi il vettore è tenuto a non stringere con essi il contratto di trasporto, non per la indegnità dei soggetti, ma per evitare la responsabilità della loro reiezione allo sbarco. In altri termini, fonte della responsabilità del vettore, in caso di reiezione, è l'inadempimento dell'obbligo che egli ha di accertare le condizioni fisiche degli emigranti e di negare l'imbarco a coloro che, per effetto delle leggi straniere, non sarebbero accettati.

Se dunque il contratto di trasporto conchiuso tra il vettore e lo Spadafora non è nullo per causa od oggetto illeciti, ma è perfettamente valido, e se la reiezione dell'emigrante fu dovuta ad una malattia accertabile prima dell'imbarco, ne segue la piena responsabilità del vettore ».

2. — 20 febbraio 1925. — Coniugi Nardolongo Dionigi e Portoreale Antonia, contro « Cyp. Fabre ».

Momento in cui si perfeziona il contratto di trasporto. — Risarcimento di danni all'emigrante respinto all'imbarco. — Interpretazione del R. Decreto N. 109 del 1914.

Il contratto di trasporto emigratorio si perfeziona col rilascio, da parte del vettore, del biglietto d'imbarco.

Se la reiezione dell'emigrante all'imbarco è dovuta ad una circostanza preesistente al contratto di trasporto emigratorio, il vettore deve rispondere verso l'emigrante, il quale ha diritto al compiuto risarcimento dei danni e non solo alle indennità di cui al R.D. N. 109 del 1914.

Il Nardolongo, fornito di tutti i documenti richiesti, compreso il biglietto d'imbarco, si recò a Napoli per imbarcarsi, ma fu respinto, perchè la Compagnia accertò che quegli era analfabeta.

La Commissione Centrale ritenne la responsabilità della Compagnia, col seguente ragionamento:

« Il contratto di trasporto emigratorio si perfeziona col ri-

lascio, da parte del vettore, del biglietto di imbarco, e poichè la esistenza e la efficacia del contratto non sono dalla legge, e, nella specie, non furono subordinate dalle parti ad alcuna condizione, nè sospensiva, nè risolutiva, è da quel momento che l'emigrante acquista il diritto al trasporto e che il vettore risponde di ogni danno, che all'emigrante possa derivare dall'inadempimento degli oneri contrattuali. La reiezione all'imbarco è un fatto che segue l'avvenuta perfezione del contratto, e se è dovuta a circostanza preesistente al contratto ed accertabile con la ordinaria diligenza del buon commerciante, lede il diritto acquisito dall'emigrante. Nella specie, la condizione di analfabetismo preesisteva ed era facilmente accertabile prima della conclusione del contratto, sicchè malamente fece il vettore ad accertarla dopo che ebbe assunto l'obbligo contrattuale di eseguire il trasporto. La legge dell'emigrazione impone al vettore l'obbligo di accertare se l'emigrante, che chiede il biglietto d'imbarco, abbia le condizioni fisiche intellettuali, giuridiche, per essere ammesso nel paese straniero, ma non dice che questo accertamento si possa fare dopo la conclusione del contratto. E se nulla dice la legge, è logico ammettere che l'accertamento debba farsi dal vettore prima, direttamente o per mezzo dei suoi rappresentanti, dappoichè, conchiuso il contratto, questo deve essere eseguito (art. 1218 cod. civ.) e la sola forza maggiore o il caso fortuito possono eliminare la responsabilità dell'inadempimento (art. 1226 cod. civ.). Certamente bene fece la Compagnia a respingere il Nardolongo analfabeta; egli veniva meno ad un suo obbligo contrattuale, ma evitava la responsabilità dei maggiori danni che sarebbero derivati dalla reiezione allo sbarco. Appare evidente che il vettore debba rispondere verso l'emigrante dei danni che sono conseguenza diretta ed immediata del mancato adempimento degli obblighi contrattuali, secondo i principi del diritto comune. Il R. Decreto N. 109 del 1914, applicato dal primo Giudice, prevede una così detta responsabilità incolpevole del vettore, fondata sul principio del rischio professionale che forma il fondamento di parecchie altre disposizioni della legge sull'emigrazione: per esso, il vettore è tenuto a rimborsare all'emigrante le spese occorse per il trasporto delle persone e delle cose dal paese di origine al luogo d'imbarco e viceversa, nel caso che quegli sia respinto all'imbarco, qualunque sia la causa della reiezione, anche quando, cioè, la reiezione avvenga per fatto non imputabile al vettore. Ma quel decreto ha un inciso: « salva all'emigrante la facoltà di presentare ricorso per la liquidazione dei danni sofferti », che oltre a definirne la portata, fa chiaramente intendere che, in caso di colpa, i danni debbano liquidarsi secondo le norme di diritto comune. Nell'inciso infatti, si parla di danni, che presuppongono la *iniuria*, mentre nell'altra parte dell'articolo, si parla di rimborso di spese ».

3. — 20 febbraio 1925. — Sarzana contro « N. G. I. ».

Reiezione per sifilide. — Limiti dell'obbligo che ha il vettore di accertare se l'emigrante abbia i requisiti per essere ammesso nel Paese straniero.

Se la reiezione dell'emigrante avviene per una malattia che solo dalle cognizioni scientifiche straordinarie dello specialista poteva essere rilevata, il vettore non può esserne ritenuto responsabile.

L'emigrante Sarzana fu respinto, perchè i medici americani, servendosi della reazione Wassermann, accertarono che egli era affetto da sifilide.

La Commissione centrale osservò che il vettore è tenuto alla diligenza ordinaria del buon commerciante, pratico del suo speciale commercio, sì che, nell'accertare le condizioni fisiche dell'emigrante, può avvalersi d'un medico di cognizioni comuni, non essendo obbligato ad avvalersi di tanti specialisti per quante possono essere le varie imperfezioni fisiche delle diverse migliaia di emigranti che chiedono l'imbarco.

4. — 20 febbraio 1925. — « N. G. I. » contro Ferrara Rosina Ved. Biondo.

Interruzione della prescrizione. — Trasmissibilità dell'azione.

A costituire in mora la Compagnia, debitrice della consegna dei bagagli affidati per il trasporto, basta una semplice lettera, con la quale l'emigrante chiede alla Compagnia la consegna dei bagagli di cui egli è proprietario. (1)

La lettera ha efficacia interruttiva della prescrizione. (2)

La Commissione Centrale osservò :

(1) « Occorre appena accennare che la Commissione riconosce forza interruttiva alle due lettere spedite dalla creditrice al debitore, in virtù dell'ultima parte dell'art. 2125 c.c. 1° comma, non ritenendo invece necessaria che la costituzione in mora si faccia a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Tale opinione è giustificata dalla lettera della legge comune (articolo citato) in relazione alle disposizioni vigenti in materia di emigrazione, le quali istituirono un ordinamento processuale informato alla maggior semplicità, che preferisce al sistema della notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, quello più semplice, economico e sbrigativo del mezzo postale (art. 5 T.U. leggi sull'emigrazione; 24, 29, 42, 49, regolamento 28 agosto 1919 N. 1643). Se questo dunque è il sistema della legge speciale, sarebbe un non senso obbligare l'emigrante ad avvalersi dell'opera dell'ufficiale giudiziario per la costitu-

zione in mora del debitore, quando, per un atto ben più importante, cioè il reclamo introduttivo del giudizio, egli si avvale del mezzo postale per farlo pervenire direttamente al Giudice».

(2) In caso di morte dell'emigrante, gli eredi possono intentare avanti la giurisdizione speciale l'azione per la consegna dei bagagli o per il risarcimento dei danni a causa della perdita dei medesimi.

« La eccepita mancanza di giurisdizione di questa Commissione, pel motivo che l'azione è intentata dagli eredi dell'emigrante non ha migliore fondamento.

È da premettere che il reclamo prodotto dalla Ved.va Ferraro per sè e per il figlio minore procreato con l'emigrante Biondo Filippo, deceduto, ha lo scopo di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla perdita dei bagagli, e tale azione naeque evidentemente durante la vita dell'emigrante, del cui patrimonio entrò a far parte immediatamente. Non v'è dubbio che l'azione, spettando in vita all'emigrante, si sia trasmessa, con la sua morte, ai suoi eredi: essa è un'azione avente per contenuto un diritto privato patrimoniale ed è trasmissibile, dappoichè solamente le azioni personalissime, che la legge concede *intuitu personae*, non sono trasmissibili e si estinguono con la morte del titolare.

Tenendo presente poi che gli eredi subentrano nella stessa posizione giuridica in cui trovavasi il loro autore, quasi continuatori della sua personalità, appare evidente che la trasmissione avviene nello stesso stato giuridico, sostanziale e processuale, in cui sarebbe spettata alla persona dell'emigrante; di guisa che gli eredi, volendo far proprio il giudizio, debbono promuoverlo davanti la medesima autorità giurisdizionale, che sarebbe stata competente *rationae materiae*, se l'emigrante l'avesse promosso personalmente. Siffatta conclusione resta confermata da un'altra considerazione e cioè che la giurisdizione speciale fu, nella specie, data non tanto in considerazione delle persone subbietti del giudizio, quanto per la specialità del rapporto giuridico, che, perfezionatosi durante la vita dell'emigrante, permane con le sue caratteristiche anche dopo la morte di lui ».